Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 giugno 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 maggio 1967, n. **401**.

Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 927 e seguenti del Codice civile, nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta.

Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalità previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprietà privata, in quanto applicabili.

Art. 2.

Gli uffici saranno gestiti dalla Direzione circoscrizionale di aeroporto.

Trascorso un anno dalla data di rinvenimento senza che la cosa venga rivendicata dal legittimo proprietario, le Direzioni circoscrizionali di aeroporto procederanno alle aste pubbliche per la vendita degli oggetti rinvenuti.

L'importo ricavato, detratto il premio di cui all'articolo 930 del Codice civile per il ritrovatore, sarà incamerato dall'Erario e versato dalla Direzione circoscrizionale alle entrate del bilancio dello Stato.

Alla vendita di oggetti allo stato estero deve sempre presenziare un funzionario della dogana. In tali casi, prima della ripartizione di cui al comma precedente, devono essere soddisfatti i diritti doganali, salvo che gli oggetti stessi non siano destinati ad essere rispediti all'estero.

Art. 3.

Il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti dovrà essere emanato dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — REALE — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 maggio 1967, n. **402**.

Ordinamento della professione degli agenti di cambio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La professione di agente di cambio è regolata dalle leggi vigenti e l'agente, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli Albi professionali.

L'iscrizione all'Albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo le norme di legge.

L'uso abusivo del titolo di agente di cambio è punito a norma di legge.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro e il Ministro per la grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli agenti di cambio ciascuno nell'ambito della propria competenza.

TITOLO II

I CONSIGLI DELL'ORDINE E L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

Art. 3.

Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.

Art. 4.

Il Consiglio dell'Ordine è composto di 5 membri.

Gli iscritti nell'Albo eleggono il Consiglio.

Il Consiglio resta in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 5.

Ciascun Consiglio elegge a voto segreto nel suo seno il presidente, il segretario ed il tesoriere.

In mancanza del presidente ne fa le veci il componente più anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianità, il più anziano di età.

Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

Il presidente adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari salvo la ratifica del Consiglio.

Art. 7.

Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dalla presente legge o da altre disposizioni, ha le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'Albo e provvede all'iscrizione e cancellazione previste dalla presente legge;

b) vigila sul decoro professionale degli iscritti, sull'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio;

e) propone i provvedimenti disciplinari a norma delle leggi vigenti;

f) interviene su concorde richiesta delle parti per comporre le controversie che possono sorgere in dipendenza dell'esercizio professionale;

g) provvede alla gestione finanziaria ed a quanto altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) stabilisce, entro i limiti necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, la tassa annuale per gli iscritti all'Albo, nonchè una tassa per la iscrizione.

Art. 8.

Il presidente dell'Ordine convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il segretario redige un verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

I consiglieri che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 10.

Qualora un consigliere venga a mancare per morte, dimissioni o per altre cause si provvede alla sua sostituzione con elezioni suppletive entro 60 giorni.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 11.

Se non si provvede alla integrazione del Consiglio, se il Consiglio non è in grado di funzionare, o se ricorrono altri gravi motivi, il Consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento o mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un Commissario straordinario che provvede, entro 90 giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio stesso, che rimarrà in carica sino alla scadenza normale del biennio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per il tesoro sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo titolo III.

Art. 12.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio, del rendiconto economico e finanziario dell'Ordine, nonchè del bilancio preventivo annuale e per la nomina di due revisori dei conti.

Deve inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo degli iscritti.

L'assemblea è convocata con otto giorni di anticipo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Tuttavia il presidente può, in caso di urgenza, convocare l'assemblea anche con il preavviso di soli tre giorni.

L'assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, comprese le deleghe, la maggioranza degli iscritti; trascorsa un'ora, l'assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli iscritti presenti.

Ciascun iscritto all'Albo ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, non più di tre altri iscritti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 13.

Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'Ordine hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.

La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fisserà pure le modalità non previste dai commi successivi.

Dovranno comunque essere designati dal Consiglio i nomi di tre scrutatori, da scegliersi tra gli iscritti, i quali comporranno il seggio elettorale ed eleggeranno fra loro il presidente del seggio medesimo.

I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 14.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'Albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla avvenuta proclamazione.

TITOLO III

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 15.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

Esso è composto dai rappresentanti dei Consigli degli Ordini eletti dall'Assemblea degli iscritti in ragione di uno per ogni venti o frazione di venti iscritti, e si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

Il presidente può inoltre convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno due consiglieri nazionali o di un Consiglio d'Ordine.

Art. 16.

Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 17.

Il Consiglio nazionale nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente ed un tesoriere.

La nomina del presidente e del vicepresidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale nei rapporti esterni.

Il vicepresidente lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Il Consiglio nazionale può inoltre scegliere e nominare uno o più funzionari con qualifica di segretario o di direttore. Detti funzionari possono essere scelti anche fuori dell'ambito degli iscritti.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli Albi professionali di ciascun Ordine;

b) vigila sugli Ordini locali;

c) può ordinare agli Ordini locali di richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli Ordini;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli Albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la nomina;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe di mediazione valide per tutte le Borse e stabilisce le competenze per le altre prestazioni professionali;

i) propone norme in materia di assistenza e previdenza per gli agenti di cambio;

l) può rappresentare la categoria degli agenti di cambio nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria e delle Borse valori;

n) presenta alle autorità competenti le proposte che ritiene opportune in materia di Borse valori e di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli Ordini;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun Consiglio d'Ordine.

TITOLO IV
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 19.

Gli agenti di cambio cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, o violazioni alle norme della legge professionale dell'Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

Art. 20.

La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio competente.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Le decisioni devono essere motivate.

Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.

Art. 21.

Il Consiglio dell'Ordine che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale può richiedere al Ministero del tesoro che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli agenti di cambio.

Art. 22.

Il Consiglio dell'Ordine può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;

b) la censura.

In caso di particolare gravità delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine può altresì proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:

1) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;

2) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo.

La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

Art. 23.

Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

Art. 24.

Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 22 sono comunicate dal Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni, oltre che al Ministro per il tesoro, all'agente interessato e al Consiglio nazionale.

TITOLO V

DELLE TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 25.

La tariffa nazionale dei diritti di mediazione e delle altre prestazioni degli agenti di cambio è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione sarà sentito anche il Consiglio nazionale degli Ordini degli agenti di cambio.

La mancata osservanza della tariffa di cui al precedente comma sarà perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

Art. 26.

In caso di controversia sull'applicazione delle mediazioni, nonchè delle tariffe per altre prestazioni professionali, la decisione spetta al Consiglio dell'Ordine.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 27.

I Consigli dell'Ordine, non appena costituiti, compileranno per ogni Borsa gli Albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli agenti di cambio in carica con le rispettive anzianità di nomina.

Art. 28.

I componenti del Consiglio dell'Ordine eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, resteranno in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1967, n. 403.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Matematica e tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
Diritto delle assicurazioni;
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici
Ragioneria pubblica;
Econometria;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Economia del lavoro;
Economia dei paesi in via di sviluppo.

Art. 45, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è modificato nel senso che l'Istituto di statistica viene denominato « Istituto di statistica e ricerca sociale Corrado Gini ».

Art. 49. — Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per i corsi di laurea in Scienze statistiche ed attuariali e in Scienze statistiche e demografiche gli esami di Istituzioni di analisi matematica, di Analisi matematica, di Geometria analitica, di Calcolo delle probabilità, di Istituzioni di statistica, di Statistica, di Demografia, di Istituzioni di economia politica, Istituzioni di statistica economica, di Statistica economica, di Istituzioni di diritto privato, di Istituzioni di diritto pubblico, debbono sostenersi prima degli altri esami fondamentali ad eccezione di quello di Sociologia ».

Art. 56. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Propedeutica filosofica;
Storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;
Storia della lingua greca;
Istituzioni del vicino Oriente antico.

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti di « Letteratura cristiana antica » e di « Storia orientale antica » mutano denominazione in quella di « Letteratura cristiana antica greca e latina » e di « Storia del vicino Oriente antico ».

Art. 57. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia araba;
Storia della filosofia ebraica;
Propedeutica filosofica;
Storia della storiografia;
Storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale.

Art. 58. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo orientale) è aggiunto quello di « Istituzioni del vicino Oriente antico ».

Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'« Istituto di civiltà primitive » viene denominato « Istituto di etnologia ».

Art. 88. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) è soppresso quello di « Analisi chimica strumentale ».

Art. 89. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è soppresso quello di « Analisi chimica strumentale ».

Art. 94. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti i seguenti segnati dalla lettera che contradistingue l'indirizzo:

G - Fisica delle particelle elementari;
GA - Fisica molecolare;
GA - Fisica delle basse temperature;
GA - Fisica spaziale;

Art. 103. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geochimica degli isotopi;
Geochimica applicata;
Geotecnica;
Petrologia del sedimentario;
Rilevamento petrografico giacimentologico;
Petrografia regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **404**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Savona.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Savona e Noli in data 24 novembre 1965, integrato con dichiarazione del 28 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Paolo Apostolo, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1967, n. **405**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Melchiade Papa Martire, nel comune di Roma.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 16 maggio 1959, integrato con altro decreto del 18 successivo e con dichiarazione del 12 maggio 1966, relativo alla erezione in Roma - Borgata Labaro, della Parrocchia di San Melchiade Papa Martire ed alla istituzione di due benefici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 102. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1967, n. **406**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie, con sede in Roma.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie, con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 110. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1967, n. **407**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare dal comune di Vadeseta, al prezzo di L. 250.000, un appezzamento di terreno di mq. 990, situato a quota 1980, in comune censuario di Barzio (corrispondente alla porzione *b* del mappale 1770), da utilizzare per l'ampliamento del rifugio Cazzaniga di proprietà della Sezione di Lecco dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 121. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 531 « di Cropalati ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 412 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 177 « Silana di Rossano » presso Cropalati-innesto strada statale n. 106 « Jonica » presso stazione ferroviaria di Mirto Crosia, della lunghezza di km. 16 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto strada statale n. 177 « Silana di Rossano » presso Cropalati-innesto strada statale n. 106 « Jonica » presso la stazione ferroviaria di Mirto Crosia, della lunghezza di km. 16 + 000 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 531 « di Cropalati ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 89

(6181)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 530 « di Portovenere ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 94 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 1 « Aurelia » in La Spezia-Cadimare-Case Rosse a Portovenere, della lunghezza di km. 11 + 914;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 1 « Aurelia » in La Spezia-Cadimare-Case Rosse a Portovenere, della lunghezza di km. 11 + 914, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 530 « di Portovenere ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 98

(6180)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 533 « di Fagnano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 388 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » a Cetraro-Fagnano Castello-innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso Tarsia, della lunghezza di chilometri 46 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » a Cetraro-Fagnano Castello-innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso Tarsia, della lunghezza di km. 46 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 533 « di Fagnano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 91

(6182)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 529 « dell'Ofanto ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti

della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 375 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » a Cerignola-innesto strada statale n. 93 « Appulo-Lucana » presso Porta Gaudiano, della lunghezza di km. 17 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » a Cerignola-innesto strada statale n. 93 « Appulo Lucana » presso Porta Gaudiano, della lunghezza di chilometri 17 + 000 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 529 « dell'Ofanto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1967
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 97

(6179)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 519 « di Jamiano ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 249 di detto piano è prevista la strada: dalla strada statale n. 55 « dell'Isonzo »-Jamiano-confine di Stato con la Jugoslavia, della lunghezza di km. 5 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: dalla strada statale n. 55 « dell'Isonzo »-Jamiano-confine di Stato con la Jugoslavia, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 519 « di Jamiano ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1967
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 87

(6178)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 537 « di Ghilarza ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 444 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 129 « Trasversale Sarda »-Orotelli-Ghilarza-innesto strada statale n. 131 « di Carlo Felice », della lunghezza di km. 43 + 700;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 129 « Trasversale Sarda »-Orotelli-Ghilarza-innesto strada statale numero 131 « di Carlo Felice », della lunghezza di km. 43 + 700, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 537 « di Ghilarza ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1967
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 85

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 535 « del Savuto ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 390 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » a Rogliano-Parenti-innesto strada statale n. 108-*bis* « Silana di Cariati » presso bivio Bocca di Piazza, della lunghezza di km. 22 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » a Rogliano-Parenti-innesto strada statale n. 108-*bis* « Silana di Cariati » presso bivio Bocca di Piazza,

della lunghezza di km. 22 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 535 « del Savuto ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 93

(6184)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 534 « di Gammarota e degli Stompi ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 389 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 105 « di Castrovillari » presso Firmo-Gardi-Doria-innesto strada statale n. 106 « Jonica » a bivio Stompi, della lunghezza di chilometri 27 + 800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 105 « di Castrovillari » presso Firmo-Gardi-Doria-innesto strada statale n. 106 « Jonica » a bivio Stompi, della lunghezza di km. 27 + 800, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 534 « di Gammarota e degli Stompi »

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1967
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 90

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1967.

Modifica di attribuzioni dell'Ufficio successioni e dell'Ufficio registro bollo e demanio di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di trasferire il servizio di riscossione dei diritti e degli emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti dall'Ufficio successioni di Palermo al coesistente Ufficio del registro bollo e demanio;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1965, registro n. 21, foglio n. 264, con cui sono state approvate la classificazione e la tabella di divisione, in tre categorie, degli Uffici del registro e degli Uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per il periodo dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1968;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di riscossione dei diritti e degli emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti è trasferito dall'Ufficio successioni di Palermo all'Ufficio del registro bollo e demanio della stessa sede.

Art. 2.

L'Ufficio successioni e l'Ufficio del registro bollo e demanio di Palermo sono classificati fra gli Uffici di prima categoria.

Art. 3.

La variazione stabilita con il presente decreto avrà effetto dal 1° settembre 1967.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 389

(6047)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Catanzaro, approvato con regio decreto del 29 novembre 1903, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1903 al registro n. 19, foglio n. 58;

Visti il primo, il secondo e il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della suddetta Provincia, approvati rispettivamente con regio decreto 28 marzo 1915 registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1915, registro n. 75, foglio n. 152, con regio decreto 12 luglio 1938, n. 3509, registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1938, registro n. 17, foglio n. 22, e con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1959, registro n. 42 Lavori pubblici, foglio n. 320;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Catanzaro;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Catanzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catanzaro

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
		VERSANTE TIRRENO		
1	Fosso Costa o Scannele (infl. del n. 6 elenco principale)	Fiumara Primarosa	Conflenti	Dallo sbocco alle sorgenti queste comprese
2	Torrente Carpinà (infl. del n. 17 elenco principale)	Vallericciardi	Sambiase	Id.
3	Torrente Caria (infl. del n. 16 elenco principale)	Bagni	Id.	Id.
4	Torrente Mitoio (infl. n. 16 elenco principale)	Id.	Id.	Id.
5	Torrente Acqua d'Auzino (infl. del n. 16 elenco principale)	Id.	Id.	Id.
6	Torrente Malipassi (infl. n. 16 elenco principale)	Id.	Id.	Id.
7	Colatore n. 1 (infl. del n. 16 elenco principale)	Id.	S. Eufemia Lamezia	Dallo sbocco alla ferrovia Napoli-Reggio Calabria
8	Fosso Risi (infl. del n. 20 elenco principale)	Fiumicello di Sambiase o Cantagalli	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti queste comprese
9	Torrente Pongerivita o Nocelle (infl. n. 53 elenco principale)	Cottola	S. Pietro a Maida e Maida	Id.
10	Fosso Umbri o Collettore II o Collettore San Nicola (infl. n. 18 elenco principale)	Amato	S. Eufemia Lamezia	Dallo sbocco alla ferrovia Napoli-Reggio Calabria
11	Collettore V (infl. n. 59 elenco principale)	Rio Torrina	Id.	Id.
12	Collettore III (infl. n. 11 4° elenco suppletivo)	Collettore V	Id.	Id.
13	Collettore IV (infl. n. 11 4° elenco suppletivo)	Id.	Id.	Id.
14	Collettore VI (infl. n. 11 4° elenco suppletivo)	Id.	Id.	Id.
15	Collettore Imbutillo	Mare Tirreno	Curinga	Dalla foce alle sorgenti queste comprese
16	Torrente Pozzo e Fontana Perruccio	Id.	Joppolo	Id.
		VERSANTE JONICO		
17	Fosso Pizzichini (infl. n. 297 elenco principale)	Centonce	S. Mauro Marchesato	Dallo sbocco alle sorgenti queste comprese

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

(6102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottantotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Virginia », con sede in Como, costituita per rogito Fabi in data 16 luglio 1964, rep. 2390;

2) Società cooperativa edilizia « S. Paolo », con sede in Gaggino di Faloppio (Como), costituita per rogito Tarchini in data 27 febbraio 1963, rep. 12820;

3) Società cooperativa agricola « La Benefattrice », con sede in Figino Serenza (Como), costituita per rogito Giuriani in data 5 luglio 1963, n. 3050;

4) Società cooperativa edilizia « S. Lucia », con sede in Olgiate Comasco (Como), costituita per rogito Tarchini in data 21 dicembre 1963, rep. 15142;

5) Società cooperativa edilizia « S. Vincenzo », con sede in Olgiate Comasco (Como), costituita per rogito Tarchini in data 21 dicembre 1963, rep. 15141;

6) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola fra Agricoltori - C.O.F.A. », con sede in Santa Maria Codifiume di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Minarelli in data 3 settembre 1961, rep. 35581;

7) Società cooperativa consumo « Del Popolo », con sede in Ro Ferrarese (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 4 agosto 1945, rep. 8157;

8) Società cooperativa edificatrice « Za-Mor », con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 5 febbraio 1964, rep. 123807;

9) Società cooperativa « Edificatrice Pozzolatico », con sede in Pozzolanico di Impruneta (Firenze), costituita per rogito Lapi in data 20 luglio 1963, rep. 117235;

10) Società cooperativa «Ricreazione, Sport e Cultura», con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 19 dicembre 1960, rep. 62418;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « E.N.A.I.P. - Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale », con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 12 aprile 1962, rep. 39224;

12) Società cooperativa di consumo « Culturale e Ricreativa », con sede in Pievequinta di Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 30 gennaio 1961, rep. 42830;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Autotrasporti », con sede in Forlì, costituita per rogito Gamacchio in data 12 maggio 1958, rep. 7102;

14) Società cooperativa di consumo « Ricreativo culturale di Collinello di Bertinoro », con sede in Collinello di Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 28 febbraio 1953, rep. 7685;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Autotrasportatori di Cesena S.C.A.C. », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Giunchi in data 29 gennaio 1959, rep. 9855;

16) Società cooperativa di consumo « Ricreativa culturale del Savio di Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 13 luglio 1962, rep. 73229;

17) Società cooperativa agricola « Ambulanti Ortofrutticoli di Cesena », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 23 settembre 1954, rep. 16968;

18) Società cooperativa di trasporto « S.C.A.C. - Autisti Cesenati », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 27 ottobre 1960, rep. 226;

19) Società cooperativa « Agricola di produzione e lavoro fra Coloni, Braccianti, Affittuari e Coltivatori Diretti di Macerone, Rubbio e Bulgarnò ». con sede in Macerone di Cesena (Forlì), costituita per rogito Diambri in data 10 febbraio 1950, rep. 4234;

20) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola Cesenate », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 19 marzo 1952, rep. 1871;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Facchini Ponte Nuovo », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 15 gennaio 1965, rep. 47046;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fornai Cesenati », con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Zanuccoli in data 13 giugno 1957, rep. 16902;

23) Società cooperativa agricola « Centro Zootecnico Romagnolo », con sede in Cesenatico (Forlì), costituita per rogito Porfiri in data 16 maggio 1959, rep. 325;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili e Braccianti di Civitella di Romagna », con sede in Civitella di Romagna (Forlì), costituita per rogito Zambelli in data 22 maggio 1960, rep. 8325;

25) Società cooperativa agricola « Produttori Latte di Galeata », con sede in Galeata (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 19 marzo 1961, rep. 64247;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Imballaggi e Affini-Budrio », con sede in Gambettola (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 11 giugno 1962, rep. 2297;

27) Società cooperativa di consumo « Mutua cooperativa del popolo della frazione Montecastello di Mercato Saraceno », con sede in Montecastello di Mercato Saraceno (Forlì), costituita per rogito Ravaioli in data 6 aprile 1945, rep. 9739;

28) Società cooperativa di consumo « Giovane Italia », con sede in Montiano (Forlì), costituita per rogito Ricchi in data 15 luglio 1955, rep. 14477;

29) Società cooperativa edilizia « Val Conca », con sede in Morciano di Romagna (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 7 dicembre 1963, rep. 24752;

30) Società cooperativa di consumo « Ritrovo del Marinaio », con sede in Riccione (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 31 ottobre 1962, rep. 47113;

31) Società cooperativa di consumo « Lavoratori Albergo e Mensa C.L.A.M. », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Zagari in data 14 dicembre 1951, rep. 23027;

32) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Concordia », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 12 agosto 1958, rep. 19410;

33) Società cooperativa « Marinai di Salvataggio », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 20 maggio 1960, rep. 19265;

34) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Braccianti », con sede in San Benedetto in Alpe (Forlì), costituita per rogito Bolognesi in data 14 febbraio 1961, rep. 34965;

35) Società cooperativa « Agricola S. Clemente », con sede in Sant'Andrea di San Clemente (Forlì), costituita per rogito Compatangelo in data 3 gennaio 1955, rep. 31017;

36) Società cooperativa agricola « La Torre », con sede in San Mauro Pascoli (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 8 agosto 1949, rep. 9160;

37) Società cooperativa « Produzione e Lavoro », con sede in Santa Sofia (Forlì), costituita per rogito Macherozzi, in data 13 aprile 1961, rep. 9620;

38) Società cooperativa « Edilizia Sarsina », con sede in Sarsina (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 10 gennaio 1964, rep. 4066;

39) Società cooperativa consumo « Casa del Popolo di Pieve di Rivoschio » con sede in Pieve di Rivoschio di Sarsina (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 8 marzo 1954, rep. 13502;

40) Società cooperativa « Agricola S. Martino di Bagnolo », con sede in Sogliano al Rubicone frazione San Martino di Bagnolo (Forlì), costituita per rogito Gallo in data 10 dicembre 1963, rep. 3978;

41) Società cooperativa « Fra i Lavoratori della Piccola Pesca della Foce », con sede in Genova, costituita per rogito Bernabò Brea in data 14 marzo 1942;

42) Società cooperativa « Consumo del Popolo di Castelnuovo Magra », con sede in Castelnuovo Magra (La Spezia), costituita per rogito Taddei in data 11 dicembre 1929, rep. 4754;

43) Società cooperativa « Fra Allevatori Agricoli per la Macellazione delle Carni », con sede in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 16 settembre 1961, rep. 7121;

44) Società cooperativa consumo « Commissionaria fra Esercenti Macellai per Acquisti Collettivi - C.E.M.A.C. », con sede in Civitanova Marche (Macerata) costituita per rogito Mastronardi in data 19 novembre 1963, rep. 19323;

45) Società cooperativa agricola « 3/P.S. Claudio », con sede in Contrada San Claudio di Corridonia (Macerata), costituita per rogito Borri in data 12 maggio 1964, rep. 43113;

46) Società cooperativa edilizia « Giuseppe Di Vittorio », con sede in Porto Mantovano (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 28 ottobre 1961, rep. 22729;

47) Società cooperativa edilizia « La Libertà », con sede in San Giacomo delle Segnate (Mantova), costituita per rogito Aliberti in data 10 aprile 1962, rep. 26742;

48) Società cooperativa « Di abitazione Fidacasa », con sede in Milano costituita per rogito Ricca in data 6 aprile 1963, rep. 12937/2007;

49) Società cooperativa edilizia « Matteotti-Limbiate », con sede in Limbiate (Milano), costituita per rogito Raja in data 6 febbraio 1964, rep. 27032;

50) Società cooperativa « Di abitazione Maestranze Triulzi », con sede in Novate Milanese (Milano), costituita per rogito Raja in data 27 giugno 1963, rep. 21210;

51) Società cooperativa « Rodolfo Morandi », con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Raja in data 28 gennaio 1965, rep. 35736;

52) Società cooperativa agricola « La Granozzese », con sede in Granozzo con Monticello (Novara), costituita per rogito Barberi in data 8 gennaio 1965, rep. 80749;

53) Società cooperativa edilizia « Capinera », con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 28 agosto 1958, rep. 54061;

54) Società cooperativa di consumo di Sant'Angelo di Piove di Sacco, con sede in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Piva in data 23 aprile 1944, rep. 19507;

55) Società cooperativa edilizia « Sant'Andrea », con sede in Pontelongo (Padova), costituita per rogito Pavanello in data 8 aprile 1964, rep. 59963;

56) Società cooperativa edilizia « Val Coppa », con sede in Borgo Priolo (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 25 febbraio 1963, rep. 3868;

57) Società cooperativa edilizia « Recoaro », con sede in Broni (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 19 novembre 1963, rep. 4452;

58) Società cooperativa agricola di produzione e lavoro « San Cipriano Po », con sede in San Cipriano Po (Pavia), costituita per rogito Apa in data 18 dicembre 1961, rep. 8371;

59) Società cooperativa edilizia « La Torre », con sede in Stradella (Pavia), costituita per rogito Trigilio in data 14 giugno 1963, rep. 4142;

60) Società cooperativa edilizia « Bramante », con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Badalla in data 12 marzo 1959, rep. 15069;

61) Società cooperativa consumo « Del Popolo » già « La Popolare », con sede in Villanterio (Pavia), costituita per rogito Ferrari in data 15 febbraio 1920;

62) Società cooperativa agricola fra lavoratori della terra « Trasimeno », con sede in Perugia, costituita per rogito Tei in data 1° febbraio 1949, rep. 234;

63) Società cooooperativa edilizia « Domus Postelegrafonica », con sede in Perugia, costituita per rogito Duranti, in data 19 febbraio 1955, rep. 10.000;

64) Società cooperativa « Autotrasporti Spedizioni Industriali C.A.S.I. », con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Antonelli in data 8 giugno 1962, rep. 2165;

65) Società cooperativa di consumo tra impiegati in Gubbio, con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 24 gennaio 1947, rep. 3686;

66) Società cooperativa di consumo fra operai e agricoltori di Mocaiana-Risparmio, con sede in Mocaiana di Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 18 aprile 1947, rep. 3860;

67) Società cooperativa « Agricola Altotiberina », con sede in Gioiello di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), costituita per rogito Pesole in data 7 giugno 1961, rep. 14425;

68) Società cooperativa Edile Sangiustinese - C.E.S., con sede in San Giustino (Perugia), costituita per rogito Olivoni in data 5 maggio 1946, rep. 7482;

69) Società cooperativa agricola ACLI di Campitello, con sede in Campitello di Scheggia (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 21 novembre 1961, rep. 45815;

70) Società cooperativa di lavoro tra muratori ed affini di Todi, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Nannarone in data 2 dicembre 1945, rep. 1713;

71) Società cooperativa « Produttori agricoli di Coccorano e Monteverde », con sede in Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 15 novembre 1964, rep. 80620;

72) Società cooperativa « Produttori agricoli di Montevillano e San Donato », con sede in Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 15 novembre 1964, rep. 80618;

73) Società cooperativa « Produttori agricoli di Giomici », con sede in Giomici di Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 15 novembre 1964, rep. 80619;

74) Società cooperativa edilizia V.I.N.C.I., con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 4 maggio 1954, rep. 29492;

75) Società cooperativa edilizia « Valnerina », con sede in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 18 marzo 1953, rep. 6716;

76) Società cooperativa edilizia « Pacis solisque domus », con sede in Terni, costituita per rogito Filippetti in data 26 marzo 1956, rep. 4975;

77) Società cooperativa di consumo « Vinicola Ternana », con sede in Terni, costituita per rogito Napolitano in data 23 settembre 1944, rep. 14714;

78) Società cooperativa di consumo « Risorgimento », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 5 novembre 1945, rep. 10620;

79) Società cooperativa edilizia « C.E.I.P. » (Cooperativa Edilizia Impiegati Privati), con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 18 febbraio 1953, rep. 1556;

80) Società cooperativa « Unione cooperativa fra lavoratori e impiegati della regione Umbra », con sede in Terni, costituita per rogito Federici in data 18 settembre 1944, rep. 9670;

81) Società cooperativa edilizia « Spes Nostra », con sede in Terni, costituita per rogito Macrì in data 13 febbraio 1964, rep. 6977;

82) Società cooperativa « Pensiero ed Azione », con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito Pongelli in data 30 marzo 1958, rep. 634;

83) Società cooperativa edilizia « Videt et Provvidet », con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pettirossi in data 23 ottobre 1953, rep. 4959;

84) Società cooperativa di consumo « Il Risorgimento », con sede in Valenza (Terni), costituita per rogito Napolitano in data 25 ottobre 1944, rep. 14757;

85) Società cooperativa edile Leonicena (C.E.L.), con sede in Lonigo (Vicenza), costituita per rogito Valmarana in data 7 febbraio 1949, rep. 1009;

86) Società cooperativa di consumo « Coltivatori diretti di San Tomio di Malo », con sede in San Tomio di Malo (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 10 ottobre 1953, rep. 4434;

87) Società cooperativa agricola A.C.L.I. tra produttori agricoli del comune di Sorego, con sede in Sorego (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 21 aprile 1961, rep. 10638;

88) Società cooperativa fra lavoratori di Torrebelvicino, con sede in Torrebelvicino (Vicenza), costituita per rogito Boschetti in data 8 aprile 1950, rep. 12895.

(6058)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1967, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 160, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Desenzano del Garda avverso il decreto ministeriale in data 14 novembre 1962, con il quale è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla zona a nord della linea ferroviaria sita nell'ambito del comune di Desenzano del Garda.

(6053)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.234.856, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6195)

Autorizzazione al comune di Campobello di Mazara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Campobello di Mazara (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.253.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6196)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.808 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6197)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.644.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6198)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6199)

Autorizzazione al comune di Roccavaldina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Roccavaldina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6200)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6202)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6203)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6201)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6204)

Autorizzazione al comune di Alì Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Alì Terme (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.440.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6205)

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Floresta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.897.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6206)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.091.957, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6284)

Autorizzazione al comune di Trecastagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Trecastagni (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.017.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6285)

Autorizzazione al comune di Scordia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Scordia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6286)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.241.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6289)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.778.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6290)

Autorizzazione al comune di Catenanuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Catenanuova (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.295.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6291)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.291.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6292)

Autorizzazione al comune di Sciara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Sciara (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.809.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6293)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.948.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6294)

Autorizzazione al comune di Mercatino Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Mercatino Conca (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.152.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6295)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Fontanelice (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.587.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6314)

Autorizzazione al comune di Boretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Boretto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.407.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6296)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.612.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6297)

Autorizzazione al comune di Roccantica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Roccantica (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.497.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6298)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.795.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6299)

Autorizzazione al comune di Fossato di Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Fossato di Vico (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.093.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6300)

Autorizzazione al comune di Castel Ritaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Castel Ritaldi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.895.850 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6301)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.289.860 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6318)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1967, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.729.278, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(6319)

Autorizzazione al comune di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.390.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6321)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Nuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, il comune di Santa Maria Nuova (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.156.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 16 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,60	624,60	624,65	624,60	624,98	624,62	624,65	624,82	624,60
$ Can.	578,10	577,70	577,75	577,75	577,70	578,30	577,675	577,75	577,65	577,75
Fr. Sv.	144,77	144,71	144,73	144,72	144,70	144,16	144,715	144,72	144,77	144,70
Kr. D.	90,32	90,28	90,35	90,30	90,25	90,33	90,305	90,30	90,32	90,28
Kr. N.	87,45	87,40	87,46	87,40	87,40	87,48	87,42	87,40	87,43	87,40
Kr. Sv.	121,38	121,23	121,3550	121,23	121,30	121,39	121,40	121,23	121,36	121,32
Fol.	173,49	173,41	173,40	173,37	173,35	173,52	173,39	173,37	173,47	173,39
Fr. B.	12,58	12,58	12,5825	12,5815	12,585	12,57	12,584	12,5815	12,58	12,58
Franco francese	127,31	127,16	127,30	127,18	127,15	127,34	127,18	127,18	127,26	127,15
Lst.	1744,86	1743,80	1743,40	1743,90	1743,75	1745,10	1743,70	1743,90	1744,60	1743,75
Dm. occ.	156,99	156,97	156,98	156,98	156,99	156,99	156,99	156,98	157,02	156,98
Scell. Austr.	24,20	24,19	24,20	24,1925	24,18	24,20	24,1975	24,1925	24,20	24,195
Escudo Port.	21,78	21,78	21,77	21,79	21,80	21,79	21,77	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,4175	10,4225	10,43	10,42	10,419	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 16 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	104,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,80
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,225
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,635
1 Dollaro canadese	577,712
1 Franco svizzero	144,717
1 Corona danese	90,302
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,315
1 Fiorino olandese	173,38
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	127,18
1 Lira sterlina	1743,80
1 Marco germanico	156,985
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	10,421

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli per il conferimento di sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1966, registro n. 13 Interno, foglio n. 158, con il quale venne indetto il concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il conferimento di sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto ministeriale in data 1° aprile 1966, è costituita come segue:

Presidente:

Pirelli dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Giuliani dott. Girolamo, ispettore generale degli archivi di Stato;

Califano prof. dott. Elio, sovrintendente-direttore capo di 1ª classe;

De Felice dott. Raffaele, sovrintendente-direttore capo di 2ª classe;

Sanfilippo dott. Francesco, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal segretario principale Nardone Antonio Nicola.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1967

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1967
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 156

(6169)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cinquanta posti di medico aggiunto in prova nella categoria direttiva - ruolo sanitario dell'ENPAS.

Le prove scritte del concorso per esami a cinquanta posti di medico aggiunto in prova nella categoria direttiva — ruolo sanitario — dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dell'11 febbraio 1967, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 3, 4 e 5 luglio 1967, in Roma, presso la Città universitaria — aula 2ª della Facoltà di giurisprudenza — con ingresso dal piazzale delle Scienze o dal viale Regina Elena.

(6509)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a cento posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo amministrativo - dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di applicato di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva - ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 2 novembre 1966, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 21 e 22 luglio 1967, in Roma, presso le seguenti sedi:

Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4.

Palazzo dei Congressi, piazzale dei Congressi - EUR.

Palazzo dello Sport, viale dell'Umanesimo - EUR.

Città Universitaria, piazzale delle Scienze, 6, viale Regina Elena.

(6481)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso al posto di medico scolastico del comune di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3382 del 10 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico scolastico del comune di Reggio Calabria;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto e riconosciutane la regolarità;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè le altre vigenti disposizioni in materia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui in premessa:

1. Ziino dott. Domenico . . . . punti 131,50

Art. 2.

Il dott. Ziino Domenico viene dichiarato vincitore del concorso al posto di medico scolastico del comune di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'Albo di quest'ufficio e del comune di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, addì 24 maggio 1967

Il medico provinciale: LANIA

(5831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3472, del 27 maggio 1966, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.XIII.II.20.C/12850, del 28 ottobre 1966, del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 4476/11.4 Div. Gab., del 23 marzo 1967, della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei medici di Caserta e dai Comuni interessati;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con il decreto sopracitato, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Landolfi dott. Ugo, direttore di sezione della prefettura di Caserta;

Matera prof dott. Alfonso, medico provinciale capo;

Odoardi prof. dott. Gianbattista, primario medico dell'Ospedale civile di Cosenza;

Repetto prof. dott. Emanuele, primario chirurgo dell'Ospedale « Casa Santa dell'Annunziata » di Aversa;

Parillo dott. Sabastiano, medico condotto di ruolo di S. Felice a Cancello.

Segretario:

Soviero dott Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del medico provinciale di Caserta

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 29 maggio 1967

Il medico provinciale: GAVIANO

(6225)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 151 del 21 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 160 del 23 gennaio 1967, con il quale erano stati dichiarati i vincitori del concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 539 del 28 marzo 1967, con il quale sono state apportate delle varianti al decreto di dichiarazione dei vincitori del concorso;

Attesochè il dott. Banchini Otello, dichiarato vincitore della condotta consorziale di Giave e Cossoine, ha rinunciato alla titolarità di detta condotta;

Rilevato che il dott. Ragonici Rosolino, quinto classificato, ha parimenti rinunciato alla titolarità della condotta consorziale di Giave e Cossoine;

Considerato che il dott. Virdis Siro, che lo segue in graduatoria, ha accettato il conferimento della titolarità della suddetta condotta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Virdis Siro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Giave e Cossoine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 24 maggio 1967

Il veterinario provinciale: PIGA

(5890)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 14 aprile 1967, n. **47**.

Riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale previsto nella legge 8 aprile 1959, n. 12 è collocato nei ruoli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste nella carriera corrispondente a quella di appartenenza.

Il personale salariato appartenente ai ruoli periferici di cui alla citata legge 8 aprile 1959, n. 12 è collocato nel ruolo degli agenti tecnici mantenendo l'attuale qualifica ed il relativo coefficiente 193.

La predetta qualifica e corrispondente coeff. 193 attribuito al personale di cui al precedente comma si esauriscono con la cessazione dal servizio del personale stesso.

Al ruolo degli agenti tecnici può inoltre accedere il personale salariato inquadrato nei ruoli speciali transitori dell'Assessorato con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Il personale indicato nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, istituito con decreto-legge presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, ratificato con la legge 14 dicembre 1950, n. 88, viene trasferito nei ruoli organici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, previsti nella annessa tabella, ed è collocato nel ruolo della carriera corrispondente a quella di provenienza, andando ad occupare il posto spettantegli secondo la anzianità nella qualifica ricoperta.

Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale inquadrato in applicazione dell'art. 13 della legge 13 aprile 1959, n. 15.

Art. 3.

Il personale inquadrato, in applicazione delle norme che regolano la materia nei ruoli speciali e nei ruoli speciali transitori dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, nonchè il personale della pianta organica dell'Istituto sperimentale zootecnico, viene trasferito nei ruoli speciali transitori dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ed è collocato nella carriera corrispondente a quella di appartenenza mantenendo l'anzianità di servizio posseduta.

Il personale dei ruoli speciali e dei ruoli speciali transitori dell'Assessorato, compreso quello indicato al precedente comma, può accedere ai ruoli definitivi previo esame di idoneità.

Le prove di esame consistono:

per le carriere direttive e di concetto in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza da parte dei candidati dell'ordinamento e delle attribuzioni dell'Assessorato;

per la carriera esecutiva in una prova pratica di dattilografia secondo i criteri osservati per i concorsi di accesso nelle pubbliche Amministrazioni ed una orale avente per oggetto l'ordinamento e il funzionamento degli archivi;

per la carriera del personale ausiliario in una prova di lettura e spiegazione di un brano di lingua italiana.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte di tre funzionari dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a capo divisione e qualifica equiparata per le carriere direttive e di concetto, con qualifica non inferiore a capo sezione per la carriera esecutiva e con qualifica non inferiore a consigliere per la carriera ausiliaria.

Art. 4.

Il personale indicato negli articoli precedenti può riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, l'effettivo servizio prestato prima dell'inquadramento nei ruoli di provenienza.

L'ammontare complessivo dell'onere derivante a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana dal riscatto di cui al precedente comma è a totale carico della Regione, secondo le tabelle attuariali, approvate dalla Presidenza della Regione.

Il servizio riscattato nella forma prevista dal precedente primo comma, unitamente a quello prestato nei ruoli di provenienza, è considerato utile agli effetti giuridici, ivi compresa la valutazione dello stesso ai fini dell'anzianità sia per la promozione alla qualifica immediatamente superiore alla iniziale ed a quella successiva di ciascuna carriera, prescindendo dai minimi di permanenza nella qualifica richiesti dalle vigenti disposizioni, sia per l'ammissione agli esami da indire a norma del successivo quarto comma.

Ai fini dell'ammissione agli esami previsti dagli articoli 164, 176, 185 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 i periodi di anzianità richiesti sono ridotti, nella prima applicazione della presente legge, per il personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella annessa, ad anni sette.

Art. 5.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo ed a scelta sono ridotti a metà per tutte le carriere.

La riduzione di anzianità prevista al precedente comma è limitata ad una sola promozione e non si applica al personale che abbia conseguito la promozione in applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 4.

Al personale dipendente possono essere applicate, a richiesta, le norme di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Art. 6.

In dipendenza dell'inquadramento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge si considerano indisponibili altrettanti posti nella qualifica iniziale e, per quello che occorre, in quelle superiori del rispettivo ruolo.

Il personale appartenente al ruolo degli agenti tecnici disimpegna le mansioni di cui alla legge statale 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 7.

Il personale appartenente al ruolo della carriera esecutiva dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste è adibito a lavori di dattilografia ed a lavori di archivio in rapporto alla qualifica posseduta.

Il personale della carriera ausiliaria già adibito a servizi tecnici può, ai sensi dell'art. 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, essere trasferito nel ruolo degli agenti tecnici.

Art. 8.

E' approvata la annessa tabella dei ruoli organici delle carriere del personale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste che sostituisce la tabella *D*) allegata alla legge 13 aprile 1959, n 15.

Con il personale previsto nella anzidetta tabella sarà provveduto alle esigenze di tutti gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e le foreste nonchè a quelle dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico e degli altri Istituti sperimentali, ad eccezione del personale direttivo preposto alla ricerca scientifica.

I posti risultanti disponibili nei ruoli organici della tabella annessa alla presente legge possono essere esclusivamente ricoperti mediante pubblici concorsi, col rispetto delle norme fissate nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Nulla è innovato, ivi compreso quanto previsto dalla legge 9 marzo 1962, n. 10, per quanto si attiene al personale dello Stato in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'agricoltura, il quale continua a prestare il proprio servizio presso i dipendenti uffici mantenendo la attuale posizione giuridica ed economica.

Il personale appartenente ai ruoli iscritti nella tabella *D*) alligata alla legge 13 aprile 1959, n. 15, assume la nuova qualifica prevista dalla tabella annessa alla presente legge per uguale coefficiente della stessa carriera.

In dipendenza del nuovo organico previsto dalla presente legge non si applica il terzo comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Gli esami di cui all'art. 3 dovranno svolgersi prima di quelli previsti dall'art. 4 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Al personale di sorveglianza di cui al n. 5 dell'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana si applica lo stato giuridico del personale del corpo forestale dello Stato.

Il trattamento economico è rapportato per le guardie scelte giurate e per le guardie giurate rispettivamente ai coefficienti 173 e 157 del personale regionale.

Art. 10.

I ruoli provvisori previsti dalla legge 8 aprile 1959, n. 12 e quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge presidenziale 14 marzo 1950, n. 8, ratificato con la legge 14 dicembre 1950, n. 88, sono soppressi.

Sono abrogati il primo comma dell'art. 8 della legge 11 marzo 1950, n. 18, il secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge presidenziale 14 marzo 1950, n. 5, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge presidenziale 14 marzo 1950, n. 6 nonchè tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 11.

Agli oneri per il trattamento economico del personale di cui alla presente legge per l'anno finanziario in corso, si fa fronte con gli stanziamenti assegnati ai capitoli 86 e 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966, integrati, rispettivamente:

a) dalla parte degli stanziamenti dei capitoli 94 e 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, relativa al rateo non maturato;

b) dal recupero di parte del contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1966, corrispondente alla parte degli stanziamenti dei capitoli 1 e 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda medesima per l'anno finanziario 1966, relativa al rateo non maturato.

All'onere derivante dall'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della presente legge, previsto in L. 800 milioni, si provvede quanto a L. 50 milioni a carico dell'anno finanziario in corso e quanto a L. 750 milioni a carico degli anni finanziari dal 1967 al 1976, in ragione di L. 75 milioni annui.

Le somme di cui al precedente comma sono versate al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

Art. 12.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge per stipendi ed assegni al personale, previsto per l'anno finanziario in corso in L. 60 milioni, si provvede utilizzando la riduzione di ugual somma dello stanziamento del capitolo 563 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1966, che si assegna al capitolo 86 dello stato di previsione della spesa medesima.

Per gli anni finanziari successivi, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito della imposta di ricchezza mobile.

Alla spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 11 della presente legge per l'anno finanziario in corso si provvede utilizzando la riduzione di L. 50 milioni dello stanziamento del capitolo 563 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1966.

Alla spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 11 della presente legge ricadente negli anni finanziari dal 1967 al 1976 si provvede utilizzando la riduzione di L. 75 milioni annui delle relative quote della spesa ripartita autorizzata con l'articolo 11, secondo comma, della legge 5 aprile 1954, n. 9.

Per effetto di quanto previsto dai precedenti commi la spesa autorizzata con il secondo comma dell'art. 11 della legge 5 aprile 1954, n. 9, è ridotta di L. 860 milioni.

Per l'applicazione della presente legge il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione ed a quello dell'Azienda delle foreste demaniali.

Norma transitoria

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge il secondo comma dell'art. 6 si applica previa integrale applicazione della legge nazionale 26 febbraio 1952, n. 67 al personale che ne abbia maturato i requisiti.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 aprile 1967

CONIGLIO

FASINO

ALLEGATO

ASSESSORATO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE

CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Ruolo amministrativo centrale e periferico

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Ispettori generali	(coeff. 670)	n. 11
Capi Divisione - Ispettori Capi	(» 500)	» 24
Capi Sezione - Ispettori superiori	(» 402)	» 41
Consiglieri di 1ª classe	(» 325)	
Consiglieri di 2ª classe	(» 271)	» 59
Consiglieri di 3ª classe	(» 229)	
Totale		n. 135

Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Ispettori generali	(coeff. 670)	n. 12
Ispettori Capi	(» 500)	» 25
Ispettori superiori	(» 402)	» 40
Ispettori principali	(» 325)	
Ispettori	(» 271)	» 80
Ispettori aggiunti	(» 229)	
Totale		n. 157

Ruolo tecnico superiore delle foreste centrale e periferico

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Ispettori generali	(coeff. 670)	n. 3
Ispettori capi	(» 500)	» 7
Ispettori superiori	(» 402)	» 11
Ispettori principali	(» 325)	
Ispettori	(» 271)	» 21
Ispettori aggiunti	(» 229)	
Totale		n. 42

CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Ispettori capi	(coeff. 500)	n. 10
Segretari contabili principali	(» 402)	» 30
Primi segretari contabili	(» 325)	» 70
Segretari contabili	(» 271)	
Segretari contabili aggiunti	(» 229)	» 110
Vice segretari contabili	(» 202)	
Totale		n. 220

Ruolo tecnico centrale e periferico della agricoltura e foreste

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Esperti capi	(coeff. 500)	n. 10
Esperti principali	(» 402)	» 30
Primi esperti	(» 325)	» 70
Esperti	(» 271)	
Esperti aggiunti	(» 229)	» 111
Vice esperti	(» 202)	
Totale		n. 221

CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO

Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo dell'Amministrazione

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Archivista capo	(coeff. 325)	n. 12
Primo archivista	(» 271)	» 28
Archivista	(» 229)	» 74
Dattilografo di 1ª classe	(» 202)	
Dattilografo di 2ª classe	(» 180)	» 140
Dattilografo di 3ª classe	(» 157)	
Totale		n. 254

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Ruolo del personale addetto agli Uffici centrali e periferici

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Commessi capi	(coeff. 180)	n. 10
Commessi	(» 173)	» 100
Uscieri capi	(» 159)	
Uscieri	(» 151)	» 198
Inservienti	(» 142)	
Totale		n. 308

Ruolo centrale e periferico degli agenti tecnici

Tabella organica:

Qualifica	Coeff.	N.
Agenti tecnici capi	(coeff. 180)	n. 26
Primi agenti tecnici	(» 173)	» 100
Agenti tecnici	(» 159)	» 142
Totale		n. 268

Visto, *il Presidente*: CONIGLIO

LEGGE 14 aprile 1967, n. 48.

Modifica alla legge 14 aprile 1967, n. 47, riguardante il riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 15 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge 14 aprile 1967, n. 47, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La differenza fra l'importo del riscatto a carico degli interessati e l'ammontare complessivo dell'onere derivante, a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana, dal riscatto stesso è a carico della Regione, secondo le tabelle attuariali, approvate dal Presidente della Regione ».

Il quarto comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal secondo comma per la destinazione del personale nulla è innovato per quanto si attiene alla organizzazione, alle attribuzioni ed alle competenze degli uffici dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste nella Regione siciliana, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni di legge in vigore ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 4, il primo e secondo comma dell'art. 5, il sesto comma dell'art. 8, nonchè l'art. 13 sono soppressi.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 aprile 1967

CONIGLIO

FASINO

(5023)

LEGGE 20 aprile 1967, n. **49.**

Istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 22 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, con personalità giuridica pubblica, avente lo scopo di provvedere alla valorizzazione ed alla migliore utilizzazione dei palazzi urbani e delle ville di Sicilia, di notevole interesse artistico, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza e tutela del Presidente della Regione ed ha sede in Palermo.

Atr. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dal fondo di dotazione formato con i versamenti della Regione siciliana e degli enti indicati al successivo articolo;

b) da eventuali dotazioni e lasciti;

c) dagli immobili che ad esso pervengano in virtù della presente legge.

Art. 3.

Possono partecipare al fondo di dotazione dell'Ente le Amministrazioni provinciali, gli Enti provinciali del turismo siciliani, le Amministrazioni comunali, gli istituti di credito ed altri Enti pubblici, operanti nella Regione, con una contribuzione annua non inferiore a L. 1.000.000 e per un periodo non inferiore a dieci anni.

I Comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti possono aderire con una contribuzione annua di L. 500.000.

Art. 4.

Organi dell'Ente sono:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei revisori.

Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta degli Istituti universitari siciliani di storia dell'arte medioevale e moderna delle Facoltà di lettere e di quello di storia e stili dell'architettura della facoltà di architettura.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del presidente dell'Ente;

b) di un rappresentante dell'Amministrazione regionale con funzioni di vice presidente, nominato con decreto del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori per il turismo, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

c) di uno dei presidenti delle Amministrazioni provinciali partecipanti nominato dal Presidente della Regione;

d) di uno dei presidenti degli Enti provinciali del turismo partecipanti nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore per il turismo;

e) di uno dei sindaci delle Amministrazioni comunali partecipanti nominato dal Presidente della Regione su designazione dell'Assessore per gli enti locali;

f) di due membri scelti fra i rappresentanti degli Istituti di credito e degli altri Enti pubblici partecipanti;

g) di un rappresentante designato dalla Associazione « Italia Nostra », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, n. 1111;

h) dei soprintendenti ai monumenti ed alle gallerie della Sicilia;

i) di un rappresentante designato dalla Sezione siciliana dell'Istituto nazionale di urbanistica;

l) di un rappresentante designato dalla Facoltà di architettura di Palermo.

I membri indicati alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo di ciascun esercizio, che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione del Presidente della Regione.

Il bilancio preventivo è redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 17 e diviene esecutivo con l'approvazione del Presidente della Regione;

b) determina, tenuto conto dell'importanza storico-artistica dei monumenti, nonchè dell'urgenza e dell'entità dei lavori, l'ordine di precedenza, secondo il quale gli immobili indicati nell'art. 1 devono essere consolidati e restaurati;

c) delibera sulla richiesta di mutui gli Istituti di credito, nonchè sulle proposte di espropriazione, sugli acquisti, sulle alienazioni, e sulle accettazioni di lasciti e donazioni, chiedendo, ove occorra, le necessarie autorizzazioni;

d) delibera, entro il 31 marzo di ogni anno, sul conto consuntivo dell'esercizio scaduto da sottoporre entro un mese alla approvazione del Presidente della Regione;

e) delibera l'ordinamento interno dell'Ente che è sottoposto all'approvazione del Presidente della Regione;

f) adotta ogni altra determinazione di massima attinente al conseguimento dei fini indicati nell'art. 1.

Art. 7.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente dell'Ente;

b) di uno dei soprintendenti indicati all'art. 5, designato dal Consiglio di amministrazione;

c) del rappresentante dell'Associazione « Italia Nostra »;

d) di un rappresentante della sezione palermitana dell'Istituto nazionale di urbanistica;

e) del rappresentante della Facoltà di architettura.

Art. 8.

Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed esercita tutti i poteri che il Consiglio stesso ritiene di delegargli con determinazione da approvarsi da parte del Presidente della Regione.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, sovraintende a tutti i servizi e convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Ad esso il presidente potrà delegare particolari attribuzioni e compiti con delibera da approvarsi da parte del Presidente della Regione.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori è composto:

a) di un funzionario della Presidenza della Regione con funzioni di presidente;

b) di un funzionario dell'Assessorato regionale del turismo;

c) di un funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Essi sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 11.

Il Collegio dei revisori esercita le sue funzioni secondo le norme previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

In particolare provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato esecutivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio dei revisori trasmette al Presidente della Regione una dettagliata relazione sulla gestione svolta dall'Ente nel corso del passato esercizio finanziario.

Art. 12.

Indipendentemente dall'esercizio delle facoltà e dall'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Presidente della Regione su ogni irregolarità nel funzionamento dell'Ente della quale siano venuti a conoscenza.

Art. 13.

I membri del Consiglio di amministrazione nonchè i membri del Collegio dei revisori durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

In caso di sostituzione di uno o più membri nel corso del quadriennio, i membri di nuova nomina restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.

Art. 14.

Le cariche di componente il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei revisori sono gratuite. Ai componenti dei detti organi collegiali sono rimborsate solamente le spese da essi sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 15.

Salvo quanto disposto dall'art. 26 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessione di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 18 e 20;

c) acquisto di ville e palazzi dei quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dall'esecuzione di opere di consolidamento o restauro degli immobili stessi, nonchè oneri derivanti dalle espropriazioni;

d) onere finanziario, che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente, per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti che ornano ville o palazzi, di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico, i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per i quali non si ravvisi la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni ed altre eventuali.

Alla categoria di spesa di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 % dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

Art. 16.

Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto di credito che abbia la sede centrale in Sicilia.

Art. 17.

Ove le ville ed i palazzi, che abbiano formato oggetto delle modificazioni previste dalla legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089, abbisognino di opere per assicurare la loro conservazione e monumentalità o impedirne il deterioramento, l'Ente delibera di segnalarlo all'Assessore per la pubblica istruzione.

L'Assessore provvede ad esercitare tutte le attribuzioni previste dalla legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089, e nel caso in cui il proprietario non esegua direttamente le opere indicate al comma precedente, si sostituisce ad esso a norma degli articoli 14, 15 e 16 della citata legge nazionale anche a mezzo dell'Ente stesso, che eseguirà i relativi lavori sotto la vigilanza della competente Sopraintendenza.

Ogni deliberazione relativa all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo, a carico dell'Ente, è di competenza del Comitato esecutivo dell'Ente stesso. Tale deliberazione dovrà essere preceduta dall'accertamento che il credito derivante dall'Ente per effetto dell'esecuzione delle opere soprapreviste sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, l'Ente deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario di notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l'Ente ha diritto di provvedere a tutte le opere.

La liquidazione delle opere effettuate, alla fine del lavoro, sarà fatta dall'Ente sentito il Soprintendente ai monumenti e l'ingegnere capo del Genio civile competenti per territorio e costituirà titolo esecutivo per il rimborso.

Contro la liquidazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Regione che provvede in via definitiva.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville, purchè siano stati oggetto delle notificazioni previste dalla legge nazionale sopracitata.

Art. 18.

Il Comitato esecutivo può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore al 3 %.

Art. 19.

Su richiesta del proprietario che si assume l'onere dell'esecuzione delle opere indicate al precedente articolo, l'Ente può concedere mutui ipotecari ammortizzabili, in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni nè superiore a venti.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dall'immobile.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 % della somma capitale.

Al proprietario, che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente comma, esegua, senza beneficiare del mutuo, le opere indicate all'art. 17 può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

Art. 20.

A garanzia dei crediti che gli derivano dall'esecuzione delle opere indicate all'art. 17, l'Ente iscriverà ipoteca sul monumento restaurato. La iscrizione sarà effettuata a semplice richiesta dell'Ente, su presentazione della deliberazione del Comitato di cui all'art. 17, per l'importo presuntivo dei lavori.

Effettuati i lavori sarà fatta annotazione a margine della iscrizione per precisare l'importo che il proprietario deve rimborsare e le condizioni a lui concesse per il rimborso.

Art. 21.

Nel caso in cui il valore del monumento da restaurare non sia sufficiente a garantire il credito dell'Ente o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di amministrazione può deliberare di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità.

Nel caso in cui al comma precedente, la acquisizione all'Ente degli immobili di cui si tratta è riconosciuta di pubblica utilità.

Il Presidente della Regione, accertate le condizioni indicate al primo comma del presente articolo è autorizzato a procedere alla espropriazione con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 22.

Alla cessazione dell'attività dell'Ente, i beni di proprietà dell'Ente sono devoluti al Demanio regionale.

Art. 23.

L'Assessore per la pubblica istruzione è tenuto a far conoscere all'Ente le denunzie di atti di alienazione di palazzi e ville che gli pervengano da parte dei proprietari, a norma degli articoli 30 e 31 della legge nazionale 1° giugno 1939, n. 1089.

L'Ente ha facoltà di proporre all'Assessore per la pubblica istruzione di avvalersi del diritto di prelazione previsto dalla citata legge nazionale.

L'Assessore può esercitare tale diritto anche a mezzo dell'Ente.

Art. 24.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti per le opere indicate all'art. 17, sono curate dall'Ente sotto la vigilanza della competente Soprintendenza ai monumenti.

Art. 25.

L'Ente può contrarre mutui con istituti di credito.

Il Presidente della Regione può autorizzare l'Ente a scontare i contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 allo scopo di provvedere alla spesa di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 15.

L'ammontare complessivo dei mutui non potrà comportare una annualità di ammortamento superiore al 25 per cento dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 ad esclusione dei contributi già scontati.

Art. 26.

A favore degli immobili di cui all'art. 1 e per i trasferimenti aventi ad oggetto gli immobili stessi, nonchè per tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alla concessione di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente e relative annotazioni e cancellazioni e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge si applicano i benefici fiscali previsti all'art. 28 della legge statale 6 marzo 1958, n. 243 e all'art. 6 della legge statale 5 agosto 1962, n. 1336.

Art. 27.

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni e per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 28.

Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia non più di sei impiegati regionali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a capo divisione o equiparata;

un impiegato di carriera di concetto o direttiva appartenente ad un ruolo tecnico dell'Assessorato dei lavori pubblici;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Art. 29.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'Ente ha la possibilità di acquistare beni immobili.

Art. 30.

Per tutti gli atti e le controversie l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia è equiparato all'Amministrazione regionale e può avvalersi, per la sua rappresentanza e difesa, dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 31.

Il contributo della Regione al fondo di dotazione previsto all'art. 2 della prlesente legge è fissato in L. 250 milioni che graveranno sul bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, in ragione di L. 25 milioni annui.

Alla copertura della spesa di L. 25 milioni ricadente nello esercizio 1967 si provvede mediante prelievo della somma inscritta al cap. 84 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblica nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1967

CONIGLIO

SAMMARCO — GRIMALDI — NICOLETTI — CAROLLO

LEGGE 20 aprile 1967, n. **50.**

Modifiche alla legge 20 aprile 1967, n. 49, riguardante la istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 22 *aprile* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 20 e 30 della legge 20 aprile 1967, n. 49, riguardante l'istituzione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia sono abrogati.

E' soppresso altresì il riferimento all'art. 20 contenuto nella lettera *b*) dell'art. 15.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 20 aprile 1967

CONIGLIO

SAMMARCO — GRIMALDI — NICOLETTI — CAROLLO

(5024)

LEGGE 10 maggio 1967, n. **51.**

Modifiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 13 *maggio* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge 25 giugno 1965, n. 16, è sostituito dal seguente:

« In aggiunta alle somme da assegnare ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 7, per la esecuzione di opere di interesse locale, è assegnata ai comuni di Adrano, Biancavilla, Belpasso, Comiso, Paternò, S. Croce Camerina, S. Maria di Licodia, i cui territori sono stati colpiti dalla calamità abbattutasi il 31 ottobre 1964 nel catanese e nel ragusano, per i lavori che saranno eseguiti negli anni 1966 e 1967, una ulteriore integrazione per complessive lire 300 milioni, da divedersi tra i Comuni di cui sopra in proporzione della loro popolazione, avuto riguardo all'ultimo censimento.

Tale integrazione è preferibilmente impiegata nei lavori di ricostruzione, di riparazione dei danni subiti dalle opere pubbliche.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti contratti nazionali e provinciali per la categoria edilizia.

Ai direttori dei cantieri, nei casi in cui, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 18 marzo 1959, n. 7, siano liberi professionisti estranei all'Amministrazione comunale, è corrisposto un assegno giornaliero di lire 2.800 ».

Art. 2

Dopo l'art. 9 della legge 25 giugno 1965, n. 16, è aggiunto il seguente articolo 9-*bis*:

« Per tutto quant'altro non previsto nella presente legge e relativo alla istituzione ed al funzionamento di cantieri straordinari previsti al precedente articolo si applicano le norme contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 7, ad eccezione del termine

previsto dall'art. 5 della predetta legge e relativo alla ultimazione dei lavori che verrà, invece, stabilito di volta in volta dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione con il provvedimento istitutivo dei singoli cantieri, tenendo conto dei lavori da eseguire ».

Art. 3.

Il terz'ultimo comma dell'art. 12 della citata legge 25 giugno 1965, n. 16, è così modificato:

« Per i benefici previsti all'art. 9, si stanzia la somma di lire 300 milioni ».

Il penultimo comma del citato art. 12 è soppresso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 maggio 1967

CONIGLIO

NICOLETTI — MACALUSO

LEGGE 10 maggio 1967, n. 52.

Modifiche alla legge 10 maggio 1967, n. 51, concernente modificazioni alla legge 25 giugno 1965, n. 16, recante provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 13 *maggio* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge 10 maggio 1967, n. 51, recante « Modiche alla legge 25 giugno 1965, n. 16, concernente provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità », è sostituito come segue:

« Ai lavoratori avviati ai cantieri di lavoro in questione oltre alla indennità di disoccupazione è corrisposto un assegno giornaliero di lire 1.500 aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 maggio 1967

CONIGLIO

NICOLETTI — MACALUSO

(5735)

LEGGE 16 maggio 1967, n. 53.

Istituzione di una cattedra di terapia medica-sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 20 *maggio* 1967)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Catania per la istituzione di una cattedra di terapia medica sistematica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università con decorrenza dall'anno accademico 1967-1968.

Per il funzionamento della predetta cattedra è prevista l'istituzione di un posto di ruolo ordinario e di un posto di assistente.

Art. 2.

L'insegnamento è conferito mediante concorso da bandire secondo le disposizioni vigenti.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio in corso la seguente spesa:

a) per il trattamento economico di un professore universitario di ruolo L. 3.102.800;

b) per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza L. 983.360 pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*);

c) per la copertura degli oneri finanziari relativi all'assegno mensile da corrispondere all'assistente L. 1.814.000.

Alla spesa complessiva di L. 5.900.160 si fa fronte mediante prelievo dal capitolo 726 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1967.

La Regione assume altresì a proprio carico gli oneri previsti dalle leggi dello Stato che per i predetti posti di ordinario e di assistente derivassero da miglioramenti economici o da trattamento spettante per cessazione del servizio.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge negli esercizi successivi sarà provveduto con legge di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 maggio 1967

CONIGLIO

SAMMARCO

(5836)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.